



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Commissione Straordinaria di Liquidazione
Nominata con DPR del 16. 9.2022
PEC: osl@pec.comune.afragola.na.it

Deliberazione n. 187 del 17.9.2024

Oggetto: Ammissione alla massa passiva, liquidazione e pagamento debiti ammessi e transatti.-
Acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 dei terreni identificati in catasto al foglio 14, particelle 1868 e 1875 di proprietà eredi Iazzetta ed al foglio 14, particella 1940 di proprietà Società Il Tulipano s.r.l.

L'anno 2024, il giorno diciassette del mese di settembre nella Casa Comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, nelle persone di:

Dott.ssa Leondina Baron - Dirigente Segretario Generale di Fascia A	PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Camera - Funzionario Economico Finanziario	COMPONENTE
Dott.ssa Giovanna Scarpa - Funzionario Economico Finanziario	COMPONENTE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Afragola, con deliberazione n.62 del 14 giugno 2022 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del D. Leg.vo 267/2000;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- che in data 23.9.2022, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- che ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. leg.vo 267/2000 (di seguito denominato "Tuel"), la Commissione Straordinaria di Liquidazione, in data 24.9.2022, si è regolarmente insediata presso il Comune di Afragola, giusta delibera n.1, di pari data;
- che ai sensi dell'art.254, comma 2 del TUEL, in data 4 ottobre 2022 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della passività, invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del proprio credito nei confronti del Comune di Afragola;
- che con deliberazione di questo O.S.L. n.6 del 29 novembre 2022 il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni, con scadenza definitiva al 2 gennaio 2023;
- che questo Organo di Liquidazione, con deliberazione n.12 del 23 febbraio 2023, ha proposto all'Amministrazione comunale l'adozione della procedura semplificata di cui all'art.258 del TUEL;

RILEVATO che con deliberazione della G.C. n.88 del 14 agosto 2023, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Afragola ha aderito alla proposta di modalità semplificata di liquidazione, formalizzando l'impegno a....."reperire e mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie che si renderanno effettivamente necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata medesima";

LETTO l'art. 258 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che nel disciplinare le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, prevede espressamente:

- al comma 3 – *“L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente e in base alle risorse che man mano verranno reperite, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione”. A tal fine”propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*

- al comma 4 – *“L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;*

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno - Finanza Locale n.28/1997, che al paragrafo 5.3.2 afferma: *“La proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero”;*

DATO ATTO che con deliberazione n.45 del 31 agosto 2023, integrata con la deliberazione n.61 del 16.11.2023, sono stati determinati i criteri e le procedure necessari per l'attività di liquidazione semplificata della massa passiva, stabilendo di proporre ai creditori ammessi alla massa passiva, in sede transattiva, il pagamento di una percentuale del 40% per i crediti risalenti all'esercizio finanziario 2021; del 50% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2020/2017 e del 60% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2016 e agli anni precedenti;

CHE con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di proposta transattiva, non negoziabile, che prevede espressamente l'accettazione dell'importo di cui alla proposta transattiva a saldo e tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti dell'O.S.L. e del Comune di Afragola, la rinuncia agli interessi e rivalutazione nonché a eventuali altri oneri e a ogni altra pretesa presente e/o futura nei confronti della Gestione Liquidatoria e del Comune di Afragola;

VISTA l'istanza di insinuazione al passivo, prot.n 52222 dell'8.11.2022, presentata dai creditori sigg.ri. Iazzetta Angela, Migliore Carmine, Migliore Immacolata, Migliore Augusto, Migliore Massimo, questi ultimi in proprio e nella qualità di eredi di Iazzetta Raffaella, con la quale, in esecuzione della sentenza n. 754 del 10.3.2022 del Tribunale di Napoli Nord, chiedono l'ammissione alla massa passiva della liquidazione dei crediti vantati pari ad € 579.236,00 per il valore venale del bene espropriato dal Comune ed € 2.578.715,89 per danni da occupazione illegittima dall'anno 1998 al 31.12.2021 comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria per un totale di € 3.157.951,89;

VISTA l'istanza di insinuazione al passivo, prot.n 52223 dell'8.11.2022, presentata dal creditore sig. Fabio Fiorillo, rappresentante legale della Società Il Tulipano S.r.l., con la quale, in esecuzione

della sentenza n. 754 del 10.3.2022 del Tribunale di Napoli Nord, chiede l'ammissione alla massa passiva della liquidazione dei crediti vantati pari ad € 317.123,61 per il valore venale del bene espropriato dal Comune ed € 1.411.810,89 per danni da occupazione illegittima dall'anno 1998 al 31.12.2021, comprensivo di interessi, rivalutazione monetaria e spese legali per un totale di € 1.748.080,51;

DATO ATTO che con precedente deliberazione n.108 del 26.3.2024 sono state ammesse alla massa passiva e liquidate le somme relative ai danni da occupazione illegittima dall'anno 1998 al 31.12.2021, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria nelle misure di € 963.170,84 in favore degli eredi Iazzetta ed € 536.895,41 in favore della Società Il Tulipano, per un totale di € 1.500.066,25, soprassedendo all'ammissione e liquidazione dei crediti di € 579.236,00 in favore degli eredi Iazzetta e di € 317.123,61 in favore della società Il Tulipano, relativi al valore venale dei terreni espropriati, nelle more delle determinazioni del Comune di Afragola ex art.42 bis del DPR 327/2001;

CONSIDERATO che sulle predette somme liquidate agli eredi Iazzetta non risultano operate le trattenute ex art. 35 DPR 327/2001 e art.11 della L. 413/1991, essendosi riservato questa Commissione di operarlo in un momento successivo all'esito di un approfondimento della complessa materia;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di dover procedere al recupero delle predette ritenute fiscali sulle somme già corrisposte per i soli creditori eredi Iazzetta, applicando le medesime ritenute anche sulle somme da corrispondere sul valore venale dei terreni espropriati;

DATO ATTO:

- che il sig. Fiorillo Fabio, rappresentante legale della Società Il Tulipano, ha comunicato con nota del 2.8.2024 prot.n. 39227 del 5.8.2024 che la Società svolge attività commerciale e pertanto non vanno operate le trattenute ex art.35 DPR 327/2001 e art.11 della L. 413/1991;

- che la predetta Società, per la somma già incassata con la precedente deliberazione n.108/2024 di € 536.895,41 ha emesso la fattura n. 46 del 10.9.2024 di € 536.895,41, esente da iva ai sensi dell'art.10, comma 1, n.8 del D.P.R.633/72, nonché, per la somma ancora da incassare di € 190.274,01, la fattura n. 47 in data 10.9.2024 di € 190.274,01, di cui € 34.311,71 per iva soggetta a split payment;

ACQUISITO il certificato di destinazione urbanistica, n. Reg Cert n 101/2024 protocollo n.38458 del 30.7.2024, del Dirigente del Settore urbanistico del Comune di Afragola, dal quale risulta che le particelle espropriate ricadono nelle zone omogenee B6 e B3;

ACCERTATO CHE:

- al fine di regolarizzare l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree di proprietà degli eredi Iazzetta e della Società Il Tulipano, in assenza del valido provvedimento ablatorio, il Commissario ad acta, nominato dal TAR Campania con sentenza n. 6207/2023 del 13.11.2023, su istanza dei legali dei proprietari e stante l'inerzia del Consiglio Comunale di Afragola, con deliberazione n. 4/2024 del 24.6.2024 ha disposto l'acquisizione sanante, ex art. 42 bis del DPR 327/2001, al patrimonio indisponibile del Comune di Afragola delle aree censite nel catasto terreni del Comune di Afragola, al foglio 14 - particelle 1868 e 1875 di proprietà degli eredi Iazzetta e dell'area censita nel catasto terreni del Comune di Afragola, al foglio 14 - particella 1940 di proprietà della Società Il Tulipano, dando atto della sussistenza di un rilevante interesse pubblico all'acquisizione sanante delle aree, che hanno subito una irreversibile trasformazione rendendo impossibile il ripristino dell'uso originario, per cui risulta attuale ed eccezionale l'interesse pubblico che giustifica l'emissione del provvedimento ex art.42 bis del D.P.R. 327/2001 per l'acquisizione sanante delle aree;

-con il suddetto atto il Commissario ad acta ha deliberato in € 579.236,00 il valore venale da corrispondere quale indennità di espropriazione per l'area di proprietà degli eredi Iazzetta ed in €

317.123,61 il valore venale da corrispondere quale indennità di espropriazione per l'area di proprietà della Società Il Tulipano, in perfetta adesione alle determinazioni riportate nella sentenza n.754/2022 del Tribunale di Napoli Nord;

DATO ATTO CHE:

- l'O.S.L., con nota prot. n.35717 dell'11.7.2024, ha proposto ai creditori Migliore Immacolata, Migliore Augusto e Migliore Massimo, eredi di Iazzetta Raffaella e ai creditori Fiorillo Fabio, Fiorillo Nicola e Fiorillo Roberto, eredi di Iazzetta Angela, la transazione del credito vantato offrendo l'importo di € **347.541,60** pari al 60% del valore venale dell'area espropriata quantificato in € 579.236,00;

- l'O.S.L., con nota prot. n.35713 dell'11.7.2024, ha proposto al creditore Fabio Fiorillo, rappresentante legale della Società Il Tulipano s.r.l., la transazione del credito vantato offrendo l'importo di € **190.274,01** pari al 60% del valore venale dell'area espropriata quantificato in € 317.123,61;

- con nota prot. n.35797 del 12.7.2024 il creditore Fabio Fiorillo, legale rappresentante della Società Il Tulipano s.r.l. ha presentato dichiarazione di accettazione della proposta transattiva per l'importo offerto di € 190.274,01;

- con nota prot. n.36100 del 15.7.2024 i creditori sigg.ri Migliore Immacolata, Migliore Augusto, Migliore Massimo, Fiorillo Fabio, Fiorillo Nicola, Fiorillo Roberto hanno presentato dichiarazione di accettazione della proposta transattiva per l'importo offerto di € 347.541,60;

- i creditori accettando l'offerta transattiva, che ha valore pienamente liberatorio per l'OSL e per il Comune di Afragola, hanno dichiarato, con riferimento a quanto specificato nell'offerta stessa, di essere per l'intero soddisfatti, relativamente ai crediti vantati alla data del 31.12.2021 e di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo;

- sulle somme da corrispondere sarà operata nei confronti dei soli eredi Iazzetta, ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dell'art.35 del D.P.R.327/2001 la ritenuta d'imposta del 20%, in quanto trattasi di aree ricadenti all'interno della zona omogenea di tipo "B6 e B3", come certificato dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Afragola;

RILEVATO che i crediti vantati dai creditori sopra elencati attengono a prestazioni rese in assenza del preventivo impegno di spesa, in contrasto con la norma di cui all'art.191 del TUEL, in materia di assunzione di impegni e di erogazione delle spese e pertanto sono da considerare quali debiti fuori bilancio;

DATO ATTO che, con riguardo ai creditori istanti sopra indicati sono state acquisite le attestazioni previste dall'articolo 254, comma 4, del TUEL;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei debiti transatti negli importi di cui all'elenco allegato alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

-che si deve procedere, inoltre, all'espletamento di tutte le procedure previste dal suddetto art. 42 bis del DPR 327/2001;

- che il provvedimento di "acquisizione sanante" comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 dell'art. 42-bis del predetto D.P.R. 327/2001;

- che la sentenza n. 0015/2020 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) pubblicata in data 5 agosto 2020, ha affermato che in un Comune dissestato "l'atto di acquisizione sanante, generatore dell'obbligazione (e, quindi, del debito)" relativo ad atti e fatti verificatisi prima della dichiarazione del dissesto finanziario, "è attratto nella competenza dell'OSL e non rientra quindi nella gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile sia sotto il profilo della competenza amministrativa";

VISTI:

Il Titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

la Legge Costituzionale n. 3/2001;

L'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legge n. 80 del 29 marzo 2004, convertito con legge n.140 del 28 maggio 2004;

L'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;

Il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, di approvazione del Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

Tanto premesso, dato atto e rilevato, all'unanimità,

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente deliberato;

1. Di prendere atto della deliberazione del Commissario ad acta n.4/2024 del 24.6.2024 che ha disposto l'acquisizione sanante, ex art.42 bis del DPR 327/2001, al patrimonio indisponibile del Comune di Afragola delle aree censite nel catasto terreni del Comune di Afragola, al foglio 14 - particelle 1868 e 1875 di proprietà degli eredi Iazzetta e dell'area censita nel catasto terreni del Comune di Afragola, al foglio 14 - particella 1940 di proprietà della Società Il Tulipano, notificata alle parti interessate e non opposta ;
2. Per l'effetto acquisire, per quanto sopra esposto, al patrimonio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i. le sopracitate aree di proprietà degli eredi Iazzetta e della società Il Tulipano;
3. dare atto che il presente provvedimento di "acquisizione sanante" comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 dell'art. 42-bis del predetto D.P.R. 327/2001;
4. di prendere atto che sono pervenute le dichiarazioni di accettazione delle proposte transattive da parte dei creditori richiamati in premessa;
5. di ammettere definitivamente alla massa passiva del dissesto i crediti vantati dagli eredi Iazzetta per € 579.236,00 e dalla Società Il Tulipano per € 317.123,61, liquidando a favore dei creditori sopra menzionati le somme negli importi transatti al 60% riportate per ciascuno di essi nell'allegato elenco, parte integrante della presente delibera (**all.1**) per un importo complessivo di € **537.815,61**;
6. disporre il pagamento del valore venale dei beni in esame, pari a complessivi € **347.541,60** a favore dei sigg.ri Migliore Immacolata, Migliore Augusto, Migliore Massimo, Fiorillo Fabio, Fiorillo Nicola, Fiorillo Roberto (Eredi Iazzetta) e dell'indennizzo, pari a € **190.274,01** a favore del sig. Fabio Fiorillo, legale rappresentante della Società Il Tulipano s.r.l. secondo quanto previsto dall'art. 42-bis del T.U. espropri;
7. Operare sulle somme già liquidate con la deliberazione dell'OSL n.108 del 26.3.2024, nonché sulle somme da liquidare con la presente deliberazione, ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dell'art.35 del D.P.R.327/2001, le trattenute d'imposta previste dalla citata normativa, solo nei confronti degli eredi Iazzetta, come da richiamato elenco (**all.1**), trattandosi di aree omogenee B6 e B3 come da certificazione urbanistica sopra riportata;
8. di far fronte alla spesa complessiva di € 537.815,61 con il diverso utilizzo del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti, costituito con le economie non utilizzate di mutui contratti negli anni precedenti dal Comune di Afragola;

9. di chiedere alla Cassa depositi e Prestiti, tramite il servizio finanziario del Comune di Afragola, l'erogazione del finanziamento di € 537.815,61;

10. di predisporre ed emettere i relativi titoli di pagamento, ad avvenuto accreditalimento delle somme da parte della cassa DD. e PP. e dopo aver effettuato le verifiche propedeutiche al pagamento previste dalla normativa vigente (verifica DURC e Agenzia Entrate);

11. di provvedere al versamento all'erario della somma di € 34.311,71 per iva soggetta a split payment relativa alla fattura n. 47 in data 10.9.2024 di € 190.274,01 emessa dalla Società Il Tulipano s.r.l., nonché al versamento delle ritenute Irpef (20%) per euro 69.508,32 riferito al valore di euro 347.541,60 e per euro 192.634,20 sul valore di euro 963.170,84;

12. di includere i debiti transatti nell'elenco da allegare al Piano di estinzione della massa passiva (art. 258 TUEL);

13. di precisare che l'ammissione alla massa passiva è stata effettuata, coerentemente con gli orientamenti della magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione controllo per la Campania, n° 132/2018) sulla base di attestazioni *ex art. 254*, comma 4, del TUEL., rilasciate dagli uffici comunali competenti, e relative alle circostanze che le prestazioni (lavoro/fornitura/attività professionale/servizio) siano state effettivamente rese, che non siano già state pagate, neanche parzialmente, e che i relativi crediti non risultino prescritti;

14. di precisare, inoltre, che, con riferimento ai debiti aventi i requisiti di ammissibilità alla massa passiva previsti dalla vigente normativa, si è operato secondo il criterio cronologico, tenendo conto anche della completezza delle attestazioni e/o della documentazione richieste per le posizioni via via esitate;

15. Incaricare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, in quanto Ufficio competente del Comune di Afragola, soggetto beneficiario della presente espropriazione, affinché provveda a:

a) notificare ai sigg.ri Migliore Immacolata, Migliore Augusto, Migliore Massimo, Fiorillo Fabio, Fiorillo Nicola, Fiorillo Roberto (Eredi Iazzetta) ed al sig. Fabio Fiorillo, legale rappresentante della Società Il Tulipano s.r.l. nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente provvedimento di acquisizione sanante che comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ai sensi del comma 1 dell'art. 42-bis del predetto D.P.R. 327/2001, come sopra determinate, con onere di comunicare a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, gli estremi dell'avvenuta notifica agli aventi diritto;

b) espletare, senza indugio, a sua cura e con spese a carico dell'Ente, dopo che sia maturato il diritto all'acquisizione delle aree in questione a seguito del pagamento delle indennità sopra indicate, tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente provvedimento presso l'Ufficio delle Entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari;

c) porre in essere le eventuali attività di frazionamento che si dovessero rendere necessarie per la corretta trascrizione del passaggio del bene al patrimonio indisponibile del Comune di Afragola significando che gli oneri relativi rimangono a carico dell'Amministrazione comunale;

16. Incaricare il Servizio di segreteria del Comune di dare comunicazione, a norma del comma 7 del suddetto art. 42-bis, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale.

17. di trasmettere, il presente provvedimento al Sindaco e ai Dirigenti del Comune di Afragola per i provvedimenti di competenza;


18. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R., entro il termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione della presente, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica o pubblicazione stessa.

La presente deliberazione, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.4 comma 6 del DPR 24.8.1993 n. 378 viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art.124 del D. Lgs 18.8.2000 n.267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ne ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs n.33/2013, come modificato dal D. Lgs n.97/2016.

Letto approvato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

(dott.ssa  Leondina Baron)

Il Componente

(dott.ssa  Giovanna Scarpa)

Il Componente

(dott.ssa  Gabriella Camera)

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 187 DEL 17/09/2024

CREDITORE	Protocollo istanza di ammissione al passivo	Oggetto prestazione	Importo richiesto	Importo ammesso	anno debito	Percentuale transazione Anno 2016 60%	Percentuale transazione Anni dal 2017 al 2020 50%	Percentuale transazione e Anno 2021 40%	Somma lorda transata	Debito fuori bilancio	Residuo passivo	di cui IVA split payment	Ritenuta 20%	Recupero Ritenuta 20% su Delibera n. 108/2024	netto da liquidare
Fiorillo Fabio erede Iazzetta Angela	Prot. 52222 del 08/11/2022	Indennità di esproprio sentenza n. 745/2022	€ 579.236,00	€ 579.236,00	1998/2021	€ 57.923,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.923,60	€ 57.923,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.584,72	€ 32.105,70	€ 14.233,18
Fiorillo Nicola erede Iazzetta Angela	Prot. 52222 del 08/11/2022	Indennità di esproprio sentenza n. 745/2022				€ 57.923,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.923,60	€ 57.923,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.584,72	€ 32.105,70	€ 14.233,18
Fiorillo Roberto erede Iazzetta Angela	Prot. 52222 del 08/11/2022	Indennità di esproprio sentenza n. 745/2022				€ 57.923,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.923,60	€ 57.923,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.584,72	€ 32.105,70	€ 14.233,18
Migliore Immacolata erede Iazzetta Raffaella e Carmine Migliore	Prot. 52222 del 08/11/2022	Indennità di esproprio sentenza n. 745/2022				€ 57.923,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.923,60	€ 57.923,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.584,72	€ 32.105,70	€ 14.233,18
Migliore Augusto erede Iazzetta Raffaella e Carmine Migliore	Prot. 52222 del 08/11/2022	Indennità di esproprio sentenza n. 745/2022				€ 57.923,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.923,60	€ 57.923,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.584,72	€ 32.105,70	€ 14.233,18
Migliore Massimo erede Iazzetta Raffaella e Carmine Migliore	Prot. 52222 del 08/11/2022	Indennità di esproprio sentenza n. 745/2022				€ 57.923,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.923,60	€ 57.923,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.584,72	€ 32.105,70	€ 14.233,18
il Tulipano srl	Prot. 52223 del 08/11/2022	Indennità di esproprio sentenza n. 745/2022	€ 317.123,61	€ 317.123,61	1998/2021	€ 190.274,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 190.274,01	€ 190.274,01	€ 0,00	€ 34.311,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 155.962,30
Totale										€ 537.815,61	€ 0,00	€ 34.311,71	€ 69.508,32	€ 192.634,20	€ 241.361,38

Totale generale di cui alla delibera n. 187/2024

€ 537.815,61

